



# ULTIMI

## ASSOCIAZIONE PER LA LEGALITÀ

# STATUTO

*Approvato dal Consiglio dei soci fondatori*

## TITOLO I

### DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPI

#### Art. 1 - COSTITUZIONE

L'associazione di volontariato denominata "*Ultimi. Associazione di legalità*" (di qui in avanti denominata semplicemente "*Ultimi*"), è disciplinata dal presente statuto ed è costituita ai sensi della legge quadro sul volontariato 11 agosto 1991, n° 266, della L. R Campania n° 11/2007, del Regolamento Regionale n° 16/2009 e del D. L.vo 460/97 e successive modifiche ed integrazioni. L'uso dell'acronimo O.N.L.U.S. verrà utilizzato, senza modifica del presente atto, in qualsiasi segno distintivo e comunicazione rivolta al pubblico una volta acquisita tale qualifica come per legge.

Tutti gli associati sono vincolati all'osservanza dello statuto sociale.

#### Art. 2 - PRINCIPI ISPIRATORI

"*Ultimi*" è un'associazione, aconfessionale, apartitica e si attiene ai seguenti principi: assenza del fine di lucro, anche indiretto, quindi divieto assoluto di speculazioni di qualsiasi tipo, divieto di distribuire, direttamente e indirettamente, utili e avanzi di gestione, fondi, riserve e capitale, democraticità della struttura, solidarietà, trasparenza amministrativa o fiscale, elettività, gratuità delle cariche associative, esclusione dei soci temporanei, divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse e/o accessorie, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti (salvo il rimborso delle spese anticipate dal socio in nome e per conto della associazione, debitamente autorizzate dal Consiglio Direttivo), i quali svolgono la propria attività in modo personale, spontaneo, animata da spirito di solidarietà ed attuata con correttezza, buona fede, probità e rigore morale.

"*Ultimi*" si obbliga a reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

### Art. 3 - SEDE

L'associazione ha attualmente la propria sede legale in Mercato San Severino (SA) alla Via Delle Puglie- Parco Castello n.12.

La sede può essere trasferita con semplice delibera dell'Assemblea dei soci.

Tutte le riunioni delle Assemblee e, se previsti, del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori Contabili, e dei Probi Viri, possono svolgersi sia presso la sede sociale, sia altrove, purché espressamente e consensualmente deciso dai soci.

L'Associazione potrà altresì istituire sedi secondarie e/o operative in tutto il territorio dello Stato prevedendo altresì specifiche forme di rappresentanza e partecipazione dei soci afferenti a tali unità.

### Art. 4 - DURATA

La durata dell'associazione è illimitata.

### Art. 5 - FINALITÀ

*"Ultimi"*, in conformità all'atto di costituzione e agli scopi che si propone, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale ed opera in maniera specifica nelle seguenti aree di intervento:

- assistenza sociale;
- tutela dei diritti;
- tutela dell'ambiente;
- tutela del patrimonio artistico e culturale;
- diffusione della cultura della legalità e lotta ai fenomeni mafiosi.

Essa pertanto si prefigge di:

- a) diffondere nella comunità i valori della legalità e della lotta a tutti i fenomeni mafiosi e ciò in special modo attraverso azioni di educazione dei giovani e di sostegno a persone in condizioni di concreto disagio economico-familiare e/o di emarginazione sociale, specie in territori degradati e con particolare densità di persone in precarie condizioni socio-economiche, nella consapevolezza che la dispersione scolastica, lo stato di bisogno, la situazione di degrado o sociale e la lontananza dello Stato e delle Istituzioni rappresentano per le organizzazioni criminali terreno fertile per la diffusione dei loro traffici e per "assoldare manovalanza criminale".
- b) valorizzare, fornendo sostegno e servizi, le associazioni, gli enti e gli altri soggetti collettivi impegnati in attività di lotta ai fenomeni mafiosi, in attività di prevenzione, in azioni di solidarietà, di assistenza, soprattutto nei confronti delle vittime della criminalità organizzata e non, e, con specifico compito, nell'educazione alla legalità;
- c) promuovere l'applicazione della legge n. 109 del 1996 e la nascita di cooperative sociali per la gestione dei beni confiscati alle mafie;
- d) promuovere attività con soggetti collettivi impegnati per la legalità in diversi settori di attività civili e sociali (sport, cultura ed economia );
- e) promuovere una cultura della legalità, della solidarietà, della giustizia sociale e dell'ambiente, specialmente tra le giovani generazioni, basata sul Vangelo che in Matteo 5,6 non solo assicura la beatitudine ma la certezza che "coloro che hanno fame e sete di giustizia saranno saziati" a partire dalla condizione terrena, e, sui

principi della Costituzione, nella valorizzazione della memoria storica, per le persone che hanno operato contro le mafie;

L'associazione *Ultimi*, per il raggiungimento dei propri fini sociali, potrà altresì costituirsi parte civile nei processi penali per i delitti di cui all'art. 416 bis c.p., per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal medesimo articolo 416 bis c.p. e per i delitti commessi al fine di agevolare le attività delle associazioni di tipo mafioso. Potrà altresì costituirsi parte civile per i delitti di cui all'art. 416 ter. del codice penale.

## Art. 6 - ATTIVITÀ E DESTINATARI

"*Ultimi*" persegue le proprie finalità attraverso attività di servizio quali:

- a) coordinare un'attività capillare di monitoraggio sull'evoluzione di ogni attività criminosa sia essa afferente a criminalità di tipo organizzato e non;
- b) pubblicare materiali relativi alla lotta all'illegalità;
- c) organizzare corsi di formazione per insegnanti, studenti, operatori sociali e per chiunque intenda impegnarsi per la crescita della cultura della legalità;
- d) coordinare un'attività capillare di monitoraggio sull'evoluzione del fenomeno mafioso e della lotta ad esso, nei diversi contesti;
- e) redigere periodicamente una o più relazioni sull'evoluzione del fenomeno mafioso e delle risposte sociali e istituzionali ad esso;
- f) svolgere attività educative dei minori specie in quartieri o zone a rischio di criminalità;
- g) creare e gestire centri di assistenza e di ascolto per minori, famiglie, anziani, migranti e in generale per persone in condizione di disagio sociale ed economico;
- h) organizzare manifestazioni culturali, sportive e promuovere spettacoli anche al fine di autofinanziarsi;
- i) organizzare e promuovere attività di turismo sociale e responsabile finalizzate alla promozione della cultura della legalità;
- j) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali attività di commercializzazione, sia con riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi in genere.

## TITOLO II

### VOLONTARI - DIPENDENTI - COLLABORATORI

## Art. 7 - VOLONTARI

Nello svolgimento delle proprie attività "*Ultimi*" si avvale, in modo diretto e prevalente, di prestazioni non occasionali di volontariato.

L'attività svolta dal personale volontario è a titolo gratuito e non potrà essere retribuita in alcun modo neppure dal beneficiario.

I volontari avranno diritto, solo ed esclusivamente, al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata ai sensi di legge, secondo i parametri preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea dei soci.

## Art. 8 - DIPENDENTI

"*Ultimi*" può assumere dipendenti, necessari al suo regolare funzionamento, nei limiti previsti dalla legge 11 agosto 1991, n° 266, oppure qualora l'assunzione sia necessaria per qualificare o specializzare l'attività da essa svolta.

I rapporti tra l'associazione ed i dipendenti sono disciplinati dalla legge quadro sul volontariato e da un apposito regolamento adottato dall'associazione, nonché da un eventuale specifico contratto.

## Art. 9 - COLLABORATORI DI LAVORO AUTONOMO

"*Ultimi*", per soddisfare specifiche esigenze può giovare dell'opera di collaboratori di lavoro autonomo. I rapporti tra l'associazione ed i collaboratori di lavoro autonomo sono disciplinati dalla legge quadro sul volontariato e da un apposito regolamento adottato dall'associazione, nonché da un eventuale specifico contratto.

## TITOLO III DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

### Art. 10 - SOCI

Possono essere soci di "*Ultimi*", in numero illimitato e previa richiesta di adesione, tutti coloro che si riconoscono nello Statuto e intendono prestare la propria collaborazione nell'organizzazione, mossi da spirito di solidarietà per le finalità ivi indicate e che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.

Inoltre possono essere soci di "*Ultimi*", nelle persone dei rispettivi legali rappresentanti, le associazioni, gli enti non lucrativi di diritto privato, le scuole, e gli altri soggetti collettivi operanti a livello locale o nazionale, italiani o stranieri, che perseguono finalità analoghe e compatibili con quelle di "*Ultimi*".

Assumono inoltre qualifica di socio gli eletti alle cariche sociali di "*Ultimi*", di cui agli articoli 14 e ss. del presente statuto.

L'adesione a "*Ultimi*" di soggetti associativi di livello nazionale non include i livelli regionali, provinciali, territoriali e di base che possono aderire con specifico atto, con le modalità previste dall'articolo 10 del presente statuto.

Nessun socio di "*Ultimi*" e nessun organismo territoriale può assumere il nome di "*Ultimi*", che resta riservato all'associazione come tale.

La richiesta di adesione, redatta in forma scritta su un apposito modulo predisposto dall'associazione, deve contenere la dichiarazione dell'aspirante socio di condividere le finalità dell'associazione, di accettarne senza alcuna riserva lo statuto e i regolamenti nonché, presa visione della informativa relativa alla privacy, di consentire il trattamento dei dati personali e deve essere presentata al Presidente.

Se a richiedere l'ammissione all'associazione è un soggetto minore d'età, la domanda d'iscrizione dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà parentale.

Per i soggetti collettivi la domanda dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante e ad essa dovrà essere allegata una copia dello statuto, o di altro documento che descriva l'attività svolta dal richiedente.

L'Ufficio di Presidenza si riserva di accettare o meno la richiesta di adesione, deliberando in merito con espressa motivazione.

L'iscrizione all'associazione decorre dalla data della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, che deve esaminare le domande di adesione dei nuovi soci nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione delle suddette richieste, deliberando l'iscrizione dei soci nel registro degli aderenti all'associazione.

L'Ufficio di Presidenza può accogliere anche l'adesione di persone fisiche, giuridiche e/o enti pubblici o privati (in questo caso l'adesione è di un solo rappresentante designato dall'ente) che forniscano esclusivamente un sostegno economico all'associazione definendoli "soci sostenitori".

In caso di accoglimento della domanda di adesione il nuovo socio, nei successivi n° 30 giorni, dovrà versare al Tesoriere dell'associazione la quota annuale di iscrizione. Il Tesoriere rilascerà al socio la relativa ricevuta dell'avvenuto pagamento unitamente alla tessera dell'associazione.

Coloro che hanno fatto richiesta di adesione all'associazione e la cui domanda è stata accolta dal Consiglio Direttivo sono denominati "soci ordinari", mentre coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo e il presente statuto dell'associazione sono denominati "soci fondatori".

## **Art. 11 - DIRITTI DEI SOCI**

Tutti i soci hanno gli stessi diritti e parità di trattamento all'interno dell'associazione.

I soci hanno diritto di frequentare i locali dell'associazione e di partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dalla stessa. Hanno diritto di essere informati tempestivamente delle convocazioni delle Assemblee, di riunirsi in Assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'associazione, di verbalizzare le proprie opposizioni, di consultare i verbali degli organi sociali ed eventualmente estrarne copia, di eleggere ed essere eletti membri degli organi dirigenti, di rassegnare le proprie dimissioni in qualunque momento, di conoscere i programmi con i quali l'associazione intende attuare gli scopi sociali, infine di usufruire di tutti i servizi dell'associazione. Possono esercitare il diritto di voto in Assemblea, direttamente o per delega, i soci maggiorenni che siano in regola con il pagamento della quota sociale annua di iscrizione. Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 13 dello statuto. Non sono, pertanto, ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

## **Art. 12 - OBBLIGHI DEI SOCI**

I soci devono:

- rispettare il presente statuto in tutta la sua interezza;
- tenere un comportamento conforme alle finalità perseguite dall'associazione;
- svolgere tutte le attività nei tempi e secondo le modalità preventivamente concordate;
- eseguire la loro attività verso gli altri in modo personale, spontaneo, gratuito e senza perseguire alcun fine di lucro;
- contribuire al raggiungimento degli scopi dell'associazione, prestando la propria opera secondo le finalità dell'organizzazione;
- pagare la quota associativa annuale stabilita dall'Assemblea generale dei soci.

## Art. 13 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCI

La qualifica di socio si perde per:

- decesso;
- impossibilità sopravvenuta di svolgere le prestazioni richieste;
- mancato pagamento della quota sociale annua di iscrizione trascorsi n° 12 mesi dalla data di scadenza prevista. Il socio moroso è automaticamente espulso senza necessità di alcuna deliberazione da parte dell'Ufficio di Presidenza e con apposita annotazione nel "Libro dei Soci";
- rinuncia volontaria comunicata per iscritto al Presidente dell'Assemblea dei soci, che a sua volta ne informerà l'Ufficio di Presidenza che delibererà in merito;
- espulsione per i seguenti motivi: inosservanza delle disposizioni dello statuto, degli eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali; danni morali e materiali arrecati all'associazione e comunque in ogni altro caso in cui il socio svolga attività in dimostrato contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell'associazione. Qualora il socio radiato rivesta una carica sociale decade immediatamente ed automaticamente da tale carica.

Le deliberazioni assunte dall'Ufficio di Presidenza relativamente al presente articolo devono essere comunicate all'interessato con lettera raccomandata A.R.

La perdita della qualità di socio per qualsiasi causa non comporta alcun diritto sul patrimonio dell'associazione, né rimborsi e/o corrispettivi ad alcun titolo.

## TITOLO IV ORGANI SOCIALI

### Art. 14 - Organi sociali

Gli organi dell'associazione di "Ultimi" sono:

- a) L'Assemblea dei soci
- b) L'Ufficio di Presidenza
- c) Il Presidente
- d) Il Vice-Presidente
- e) Il Segretario
- f) Il Tesoriere
- g) Il Collegio dei Revisori
- h) Il Collegio dei Probi Viri
- i) Il Presidente onorario

### Art. 15 - L'ASSEMBLEA GENERALE DEGLI ISCRITTI

#### A) *COMPOSIZIONE*

L'Assemblea generale degli iscritti è formata da tutti gli aderenti all'associazione che, alla data di convocazione, siano in regola con il pagamento della quota sociale annua di iscrizione.

Per quanto concerne i soggetti collettivi all'Assemblea partecipa il legale rappresentante o altro componente del soggetto collettivo cui possa essere delegato il potere di esprimere la volontà dell'ente a norma dello Statuto o altra fonte di regolamentazione del soggetto collettivo stesso.

Le generalità del componente delegato dovranno essere comunicate all'Ufficio di Presidenza n. 3 giorni prima dell'Assemblea per le opportune verifiche di legittimità.

L'Assemblea è il massimo organo deliberante dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

#### B) *PRESIDENZA*

È presieduta dal Presidente dell'Associazione e, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente. Nel caso di assenza di entrambi l'Assemblea dei soci nomina un proprio Presidente.

Il Presidente nomina un Segretario, che ha il compito di redigere il verbale di Assemblea e di firmarlo in calce unitamente alla sottoscrizione apposta dal Presidente dell'Associazione.

Il suddetto verbale è iscritto nel registro delle Assemblee degli associati, è conservato a cura del Presidente presso la sede dell'associazione e può essere consultato da ciascun socio che può anche estrarne copia.

#### C) *CONVOCAZIONE*

L'Assemblea ordinaria dei soci si riunisce almeno una volta l'anno entro il giorno 30 (trenta) del mese di aprile, in occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali, inoltre si riunisce su convocazione del Presidente e ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno 1/3 (un terzo) dei soci.

L'Assemblea straordinaria viene convocata:

- a. ogni qualvolta lo richieda il Presidente dell'associazione;
- b. qualora lo richiedano almeno i 2/3 (due terzi) dei soci aventi diritto di voto o i 2/3 (due terzi) dei componenti dell'Ufficio di Presidenza o del Collegio dei Revisori Contabili.

La convocazione dell'Assemblea dei soci, sia ordinaria che straordinaria, avviene mediante l'affissione dell'avviso scritto nell'apposita bacheca posta presso la sede sociale dell'associazione, o inviando individualmente a tutti i soci, anche se sospesi o radiati, l'avviso a mezzo telefax, telegramma o posta elettronica. L'Assemblea deve essere tenuta entro 30 (trenta) giorni dalla convocazione.

L'avviso di convocazione deve contenere:

1. la data, l'ora e la sede della prima e dell'eventuale seconda convocazione dell'Assemblea dei soci;
2. un elenco per l'eventuale delega a terzi esclusivamente soci aventi diritto al voto;
3. l'ordine del giorno.

#### D) *TIPOLOGIA E COSTITUZIONE:*

(1) ASSEMBLEA ORDINARIA; (2) ASSEMBLEA STRAORDINARIA

##### 1) ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza fisica, in proprio o per delega, della metà più uno dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione, che può svolgersi nello stesso giorno della prima, l'Assemblea è



regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti in proprio o per delega.

L'Assemblea ordinaria delibera in particolare su:

- l'elezione del Presidente, dei membri del Consiglio Direttivo e degli eventuali Collegi di controllo e di garanzia;
- gli indirizzi e le direttive generali dell'associazione;
- l'approvazione dei programmi dell'attività da svolgere;
- l'individuazione di altre attività direttamente connesse esclusivamente per scopo di autofinanziamento dell'associazione e senza alcun fine di lucro;
- la redazione, modifica o revoca dei regolamenti interni;
- l'eventuale ratifica alla prima seduta successiva dei provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di necessità e di urgenza;
- l'approvazione o il rigetto del bilancio preventivo con voto palese e con la maggioranza dei presenti, previo deposito del medesimo presso la sede sociale n° 7 giorni prima, onde consentire un'eventuale consultazione da parte di ciascun associato;
- l'approvazione o il rigetto del bilancio consuntivo con voto palese e con la maggioranza dei presenti, previo deposito del medesimo presso la sede sociale n° 7 giorni prima, onde consentire un'eventuale consultazione da parte di ciascun associato;
- l'approvazione della relazione annuale da presentare al Consiglio Direttivo;
- la determinazione dell'ammontare delle quote sociali annue a carico dei soci.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sulle questioni poste all'ordine del giorno sono adottate a maggioranza semplice dei soci presenti siano essi soci fondatori o soci ordinari.

L'Assemblea ordinaria è aperta al pubblico.

## 2) ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea straordinaria è valida in prima ed in seconda convocazione quando sono presenti almeno i 3/4 (tre quarti) dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza dei presenti. L'Assemblea straordinaria delibera in particolare su:

- le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
- lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio;
- l'eventuale proroga della durata dell'associazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria sono adottate a maggioranza assoluta dei voti dei soci con diritto di voto.

Per le delibere in merito allo scioglimento dell'associazione e/o la messa in liquidazione con la contestuale nomina di uno o più commissari liquidatori l'assemblea straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la partecipazione dei 3/4 degli aventi diritto e delibera con la medesima maggioranza.

Sia le deliberazioni adottate dall'Assemblea ordinaria, che quelle prese dall'Assemblea straordinaria, avvengono a scrutinio palese salvo diversa richiesta (appello nominale o scrutinio segreto) richiesto da parte dei 2/3 (due terzi) dei presenti.

Hanno diritto di voto tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale annua di iscrizione.



Ogni socio ha diritto ad un voto. E' ammessa una sola delega scritta per ciascun socio. Le deleghe devono essere consegnate all'inizio della riunione al Segretario che provvede a verificarne la validità e a consegnare quelle ritenute valide al Presidente per la controfirma.

## **Art. 16 - L'UFFICIO DI PRESIDENZA**

### **A) COSTITUZIONE**

L'Ufficio di Presidenza è formato da un numero minimo di 3 a un numero massimo di 9 membri eletti dall'Assemblea dei soci tra i propri componenti. Possono partecipare alle riunioni dell'Ufficio, senza avere alcun diritto di voto, i Revisori Contabili e/o altre persone appositamente invitate, in ragione delle particolari competenze, anche se estranee all'associazione, persone quest'ultime che non possono essere presenti al momento della votazione.

L'Ufficio di Presidenza dura in carica per un triennio e tutti i suoi componenti sono rieleggibili e decadono qualora siano assenti ingiustificati per (due) volte in un anno.

Se vengono a mancare uno o più componenti, l'Ufficio di Presidenza provvede a sostituirli, nominando il socio o i soci che nell'ultima elezione assembleare seguono nella graduatoria della votazione.

Le eventuali sostituzioni dei componenti dell'organo, effettuate nel corso del triennio, devono essere convalidate dalla prima Assemblea generale dei soci, convocata successivamente alla nomina. I nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina.

Qualora vengano a mancare componenti dell'organo in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

La carica di componente dell'Ufficio di Presidenza è incompatibile con quella di Revisore Contabile e/o Probiviro.

All'atto dell'accettazione della carica, i membri dell'Ufficio di Presidenza devono dichiarare sotto la propria personale responsabilità che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità e/o decadenza.

Nessun compenso spetta ai membri dell'Ufficio di Presidenza. Ad essi è consentito soltanto il rimborso delle spese documentate e sostenute per ragioni della carica ricoperta nell'interesse dell'associazione.

### **B) CONVOCAZIONE**

L'Ufficio di Presidenza si riunisce, su invito del Presidente, di norma una volta al mese, ma anche ogniqualvolta se ne manifesti la necessità o qualora ne facciano richiesta scritta almeno 2 (due) membri dell'organo sociale (in questo secondo caso, la riunione deve avvenire entro n° 7 giorni dal ricevimento delle richieste).

Ogni membro dell'Ufficio dovrà essere convocato per le riunioni mediante avviso scritto consegnato a mano almeno n° 7 giorni prima della data prevista per la riunione, nonché anche a mezzo telefax, telegramma, posta elettronica o mediante affissione dell'avviso di convocazione nell'apposita bacheca dell'associazione presso la sede sociale. Soltanto in caso di urgenza l'Ufficio di Presidenza potrà essere convocato nello stesso giorno.

L'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

### **C) COSTITUZIONE**

L'Ufficio di Presidenza è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. La riunione dell'organo è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente.

#### D) *COMPITI*

È di pertinenza dell'Ufficio di Presidenza tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea dei soci o di altri organi e comunque sia di ordinaria amministrazione.

In particolare sono compiti dell'Ufficio di Presidenza:

- eleggere nella sua prima riunione tra i propri componenti il Vice-Presidente;
- delegare determinati compiti al Presidente;
- nominare il Segretario e il Tesoriere e le altre figure previste dall'organigramma;
- attribuire ad uno o più dei suoi consiglieri le funzioni di amministratore;
- eseguire le delibere dell'Assemblea e quanto necessario per lo svolgimento dell'attività sociale e per il raggiungimento degli scopi associativi;
- amministrare l'associazione ed operare in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali approvati dall'Assemblea alla quale risponde direttamente;
- fissare le norme per il funzionamento dell'associazione, formulando i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea generale dei soci;
- vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e sul coordinamento delle stesse;
- promuovere l'attività dell'associazione, autorizzando la spesa;
- redigere un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente statuto, regolerà gli aspetti pratici e specifici della vita associativa;
- assumere l'eventuale personale dipendente dell'associazione, provvedere al suo inquadramento professionale e al corrispondente trattamento economico, previdenziale e assicurativo nei limiti consentiti dalla disponibilità previste nel bilancio;
- ratificare alla prima seduta successiva i provvedimenti di competenza dell'Ufficio di Presidenza adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza;
- assumere i provvedimenti necessari per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività sociali;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'anno sociale;
- elaborare il bilancio preventivo e consuntivo;
- deliberare spese in nome e per conto dell'associazione, per un importo massimo di €10.000, più IVA, senza la preventiva autorizzazione dell'Assemblea ordinaria degli iscritti;
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo e consuntivo entro il giorno 30 del mese di aprile dell'anno successivo a quello interessato;
- proporre all'Assemblea l'accettazione di lasciti, successioni, donazioni ed elargizioni varie;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- deliberare circa l'ammissione o il rigetto delle domande degli aspiranti soci;
- deferire al Collegio dei Probiviri i soci che si siano resi colpevoli di condotta indisciplinata o scorretta.

Delle deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza viene redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e successivamente iscritto nel registro delle riunioni dell'Ufficio di Presidenza.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti.

## Art. 17 - IL PRESIDENTE

Il Presidente dell'Ufficio di Presidenza, che è anche il Presidente dell'Associazione, nonché dell'Assemblea generale degli iscritti, rappresenta a tutti gli effetti di legge l'associazione.

### A) ELEZIONE

È eletto dall'Assemblea Generale dei Soci; la prima nomina è ratificata nell'atto costitutivo.

### B) DURATA, CESSAZIONE E REVOCA DELLA CARICA

Il Presidente dura in carica per lo stesso periodo di tempo durante il quale è in carica l'Ufficio di Presidenza e cessa dalla sua carica.

L'Assemblea generale degli iscritti, a maggioranza dei suoi componenti, può revocare il Presidente.

### C) COMPITI

Il Presidente compie tutti gli atti e le operazioni che impegnano l'organizzazione di volontariato.

Ha i poteri della normale gestione ordinaria dell'associazione, nonché gli eventuali poteri anche di straordinaria amministrazione che l'Ufficio di Presidenza ritenga opportuno delegargli.

Il Presidente deve assolvere in particolare ai seguenti compiti:

- convocare e presiedere le riunioni dell'Assemblea generale dei soci e dell'Ufficio di Presidenza, curandone l'ordinato svolgimento;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e dell'Ufficio di Presidenza;
- sottoscrivere il verbale dell'Assemblea e custodirlo o farlo custodire dal Segretario presso la sede sociale al fine di poterne consentire la consultazione da parte di tutti i soci e l'eventuale estrazione di copia;
- emanare i regolamenti interni degli organi sociali;
- verificare l'osservanza dello statuto e dei regolamenti e promuoverne l'eventuale riforma;
- rappresentare legalmente l'associazione nei confronti dei terzi e in giudizio;
- predisporre le linee generali del programma dell'attività dell'associazione, individuando le esigenze dell'organizzazione e dei soci;
- redigere la relazione consuntiva annuale sull'attività dell'associazione;
- vigilare sulle strutture e sui servizi dell'associazione, deliberando sulla sistemazione dei locali a ciò adibiti;
- eseguire gli incassi ed accettare donazioni di ogni natura e a qualsiasi titolo, provenienti da amministrazioni pubbliche, enti, istituzioni o soggetti privati, rilasciandone debitamente quietanza;
- in caso di necessità e di urgenza, assumere nell'interesse dell'associazione tutti i provvedimenti di esclusiva competenza dell'Ufficio di Presidenza, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile successiva all'assunzione dei medesimi;
- stipulare convenzioni tra l'associazione e altri enti o soggetti pubblici o privati, previa delibera dell'Assemblea generale dei soci che dispone in merito alle modalità di attuazione della convenzione e custodire una copia di tali convenzioni presso la sede sociale.

## **Art. 18 - IL VICE-PRESIDENTE**

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le funzioni di Presidente saranno svolte dal Vice-Presidente, il quale convocherà l'Ufficio di Presidenza per l'approvazione della relativa delibera di conferimento dell'incarico.

Nei confronti degli associati e dei terzi (persone fisiche o uffici pubblici che siano), la firma del Vice-Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento o cessazione dalla carica del Presidente.

## **Art. 19 - IL SEGRETARIO**

Il Segretario assiste il Presidente, è eletto dall'Ufficio di Presidenza.

Compiti del Segretario sono in particolare:

- l'estensione, la sottoscrizione in calce e l'eventuale custodia di tutti i verbali dell'Assemblea generale dei soci sia essa ordinaria che straordinaria, nonché dei verbali delle riunioni dei Collegi di controllo e di garanzia la cui istituzione sia eventualmente prevista nella costituzione dell'associazione;
- la verifica della regolarità della costituzione e della convocazione dell'Assemblea dei soci e della validità delle eventuali deleghe scritte a parteciparvi;
- l'intervento in Assemblea;
- la tenuta aggiornata del "Libro dei Soci";
- la tenuta aggiornata dei registri dell'associazione;
- la riscossione delle entrate in favore dell'associazione e il pagamento delle spese dalla stessa sostenute;
- l'esame e il disbrigo della corrispondenza.

## **Art. 20 - IL TESORIERE**

È il consigliere al quale spetta il compito di tenere, controllare e aggiornare i libri contabili, conservando la documentazione che ad essi sottende, curare la gestione della cassa dell'associazione e predisporre il bilancio con relativa relazione contabile.

## **Art.21 - IL PRESIDENTE ONORARIO**

Il Presidente Onorario è una personalità che per particolari meriti o per anzianità di impegno profuso nell'associazione assume la carica onoraria.

L'Ufficio di Presidenza laddove ne ravvisi l'opportunità, propone all'Assemblea la nomina di un Presidente onorario il quale manterrà tale carica a vita o fino a rinuncia da parte dello stesso ....

Con la nomina il Presidente onorario diviene socio e componente dell'ufficio di Presidenza.

Egli gode di ogni diritto e soggiace ai medesimi obblighi dei soci nonché a quelli specifici dell'Ufficio di Presidenza ma non è tenuto al versamento della quota associativa.

## **Art. 22 - IL COLLEGIO DEI REVISORI CONTABILI**

L'Assemblea generale dei soci, qualora lo ritenga opportuno può eleggere un Collegio dei Revisori Contabili formato da un numero di 3 (tre) membri che possono essere scelti anche tra i non aderenti all'associazione e, quando la legge lo richieda, devono essere scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili.

Il Collegio dei Revisori Contabili elegge tra i suoi membri il Presidente.

La durata in carica del Collegio è triennale e tutti i suoi componenti sono rieleggibili. Il compenso ai membri del Collegio, solo se non soci, è determinato dall'Ufficio di Presidenza nel rispetto della normativa vigente.

La carica di Revisore Contabile è incompatibile con quella di membro dell'Ufficio di Presidenza Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Revisori Contabili esercita i poteri e le funzioni contemplati dalla normativa vigente per i Revisori Contabili e precisamente le norme di cui agli artt. 2403 e ss cod. civ.. Esso agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione scritta e firmata anche da un solo socio.

In particolare i compiti principali del Collegio dei Revisori Contabili sono i seguenti:

- verificare e controllare la legittimità dell'operato dell'Ufficio di Presidenza e dei suoi membri;
- controllare l'amministrazione dell'associazione e l'operato della stessa, vigilando sull'osservanza della legge e dello statuto sociale;
- verificare la corretta gestione dell'associazione sul piano economico-finanziario;
- verificare periodicamente la cassa, i documenti e le registrazioni contabili e redigere i relativi verbali;
- verificare il bilancio preventivo e consuntivo e quindi il rendiconto annuale alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;
- esprimere il proprio parere sui bilancio preventivo e consuntivo, nonché sul rendiconto annuale dell'associazione e sugli altri documenti contabili, prima della loro presentazione all'Assemblea;
- redigere la relazione annuale al rendiconto consuntivo scritta, firmata, presentata e diffusa tra tutti gli aderenti all'associazione e trascritta nell'apposito Registro dei Revisori Contabili;
- indirizzare al Presidente e ai membri dell'Ufficio di Presidenza le raccomandazioni che riterrà utili per il pieno assolvimento dei loro compiti nel completo rispetto dello statuto sociale.

## Art. 23 - IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

L'Assemblea generale dei soci qualora lo ritenga opportuno può eleggere un Collegio di Probiviri, formato da un numero di 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti, membri tutti che possono essere scelti anche tra i non aderenti all'associazione.

Il Collegio elegge tra i suoi membri il Presidente.

La durata in carica del Collegio è triennale e tutti i suoi componenti sono rieleggibili. Dopo aver utilizzato i membri supplenti, le eventuali sostituzioni dei componenti del Collegio effettuate nel corso del triennio, devono essere convalidate dalla prima Assemblea dei soci utile e successiva alla nomina dei membri sostituiti. I componenti così nominati scadono insieme agli altri membri del Collegio. All'atto dell'accettazione della carica i Probiviri devono dichiarare, sotto la propria personale responsabilità, che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità e/o decadenza espressamente previste nelle norme di cui agli artt. 2382 - 2399 cod. civ..

Il Collegio dei Probiviri è competente a:

- esaminare e dirimere tutte le controversie che dovessero insorgere tra gli associati, tra questi e l'associazione, o i suoi organi sociali, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi;

- esaminare e decidere eventuali controversie inerenti lo svolgimento dell'attività dell'associazione, su iniziativa dell'Ufficio di Presidenza;
- decidere in materia disciplinare su sua iniziativa o dell'Ufficio di Presidenza. Il Collegio, infatti, esaminate attentamente le vicende e le questioni in relazione alle quali si ritiene possa ravvisarsi una qualche responsabilità a carico dell'associato, previa audizione in contraddittorio dell'interessato, può comminare a quest'ultimo una serie di sanzioni disciplinari quali: la sospensione dei diritti di socio fino a n° 12 mesi, la decadenza dalla qualità di socio per mancato pagamento della quota sociale annua di iscrizione per n° 2 anni consecutivi ed infine l'estromissione dall'associazione per aver violato gli scopi sociali o aver recato pregiudizio all'associazione stessa;
- decidere sui ricorsi dei soci avverso delibere adottate dagli organi dell'associazione;
- decidere sulla radiazione dei soci che sono stati deferiti dall'Ufficio di Presidenza a causa di gravi mancanze nei confronti dell'associazione.

Il Collegio dei Probiviri giudica ex bono et aequo senza alcuna formalità di rito e di procedure salvo contraddittorio entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento del ricorso da parte del socio per controversie inerenti l'organizzazione di volontariato. Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono definitive e quindi inappellabili, fatta salva la facoltà di ricorrere nel caso specifico all'autorità giudiziaria se espressamente previsto dalla legislazione vigente.

#### **Art. 24 - DELEGAZIONI TERRITORIALI**

Qualora una sede operativa acquisisca per il numero di associati presenti, per le necessità di sviluppo sul territorio, le attività svolte, la capacità di coinvolgimento delle realtà locali presenti, l'autonomia amministrativa (che sarà dimostrata attraverso un bilancio preventivo), essa può chiedere di costituirsi come Delegazione Territoriale.

La richiesta di costituzione delle Delegazioni Territoriali deve provenire dalla maggioranza qualificata dei  $\frac{3}{4}$  dei soci iscritti che operano presso la sede operativa.

Sulla richiesta di costituzione della Delegazione Territoriale delibera l'Assemblea ordinaria dei soci su proposta motivata dell'Ufficio di Presidenza.

Le Delegazioni territoriali ove costituite dovranno prevedere quali organi della Delegazione: Assemblea dei Soci, Presidente e Consiglio di Presidenza.

Le Delegazioni possono partecipare all'Assemblea di "*Ultimi*" esprimendo un delegato per ogni 10 iscritti. Gli aderenti alle delegazioni non potranno quindi partecipare singolarmente all'Assemblea.

#### **Art. 25 - COORDINAMENTI REGIONALI**

Le Delegazioni Territoriali possono costituire coordinamenti regionali composti dai rappresentanti di tutte le Delegazioni Territoriali presenti in una regione.

Essi possono dotarsi di un regolamento interno e sono convocati e presieduti da un Coordinatore nominato dai Presidenti delle Delegazioni Territoriali.

Il coordinamento può essere altresì convocato qualora ne facciano richiesta i presidenti di almeno i 2/3 delle Delegazioni Territoriali

Per ogni altra specificazione si rimanda al regolamento.



## Art. 26 - CARICHE SOCIALI

Tutte le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate nell'interesse dell'associazione. Esse hanno la durata di n° 3 anni e possono essere riconfermate.

Le sostituzioni effettuate nel corso del periodo suindicato decadono allo scadere del medesimo.

## TITOLO V ENTRATE - PATRIMONIO - ESERCIZIO FINANZIARIO

### Art. 27 - ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE

Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- contributi ordinari dei soci: quota sociale annua di iscrizione;
- contributi straordinari elargiti dai soci e da soggetti privati siano essi persone fisiche o persone giuridiche estranee all'associazione;
- contributi o elargizioni erogati dallo stato, da enti o istituzioni pubbliche e/o private finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- rendite patrimoniali;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali: tali proventi sono inseriti in un'apposita voce del bilancio dell'associazione e sono accettate dall'Assemblea generale degli iscritti che delibera sulla loro utilizzazione, determinandone i tempi e le modalità in conformità dello statuto sociale e nel rispetto di quanto previsto nella legge quadro sul volontariato 11 agosto 1991, n° 266;
- proventi derivanti da attività benefiche e sociali;
- ogni altro tipo di entrata ammessa dalla legge 11 agosto 1991, n° 266.

### Art. 28 - QUOTA SOCIALE

La quota sociale annua di iscrizione all'associazione è determinata dall'Assemblea generale dei soci. Tale quota deve essere versata un mese prima della seduta dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo annuale, non è frazionabile, né rivalutabile, né rimborsabile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio, è intrasmissibile sia per atto inter vivos che mortis causa e in caso di dimissioni, radiazione o morte del socio rimane in proprietà dell'associazione.

I soci non in regola con il pagamento della quota sociale non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea generale degli iscritti, non sono né elettori né eleggibili alle cariche sociali e non possono prendere parte a nessuna attività dell'organizzazione di volontariato.

## **Art. 29 - PATRIMONIO SOCIALE**

Il patrimonio sociale (indivisibile) è costituito da:

- beni mobili, beni mobili registrati e beni immobili: quest'ultimi possono essere acquistati dall'associazione e sono ad essa intestati.
- eventuali fondi di riserva costituenti eccedenze di bilancio;
- eventuali avanzi netti di gestione;
- donazioni, lasciti testamentari con beneficio di inventario o successioni, accettati tutti dall'Assemblea generale degli iscritti che delibera sulla loro utilizzazione per fini istituzionali, determinandone i tempi e le modalità in conformità dello statuto sociale e nel rispetto di quanto previsto nella legge quadro sul volontariato 11 agosto 1991, n° 266.

## **Art. 30 - ESERCIZIO SOCIALE**

L'esercizio sociale dell'associazione ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo presenta annualmente entro il giorno 30 del mese di aprile all'Assemblea generale dei soci la relazione nonché il rendiconto consuntivo dell'esercizio trascorso e quello preventivo per l'anno in corso. Il bilancio consuntivo e preventivo devono essere portati a conoscenza del Collegio dei Revisori Contabili almeno 30 (trenta) giorni prima della loro presentazione all'Assemblea dei soci, conformemente con quanto stabilito dalle norme del Codice Civile e dalle disposizioni legislative vigenti in materia, e devono essere depositati presso la sede dell'organizzazione n° 7 giorni prima della convocazione dell'Assemblea, affinché ciascun socio possano prenderne visione.

L'associazione ha il divieto di distribuire, sia direttamente che indirettamente, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale nel corso della sua durata, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano previste per legge.

L'organizzazione di volontariato ha, altresì, l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, previste dallo statuto sociale.

## **Art. 31 - ATTIVITÀ SECONDARIE**

L'associazione potrà, esclusivamente per scopo di auto-finanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività economiche marginali di cui al D.M. 25 maggio 1995.

## **Art. 32 - RESPONSABILITÀ DELL'ASSOCIAZIONE**

Tutti i volontari, in conformità della L. 266/91, sono assicurati sia contro gli infortuni che per i danni che possono provocare nell'adempimento delle attività statutarie.

L'organizzazione di volontariato, inoltre, può assicurarsi contro i danni causati da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della stessa e risponde con i propri beni e le proprie risorse finanziarie dei danni derivanti dall'inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

## **Art. 33 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE**

L'Assemblea straordinaria dei soci appositamente convocata dal Consiglio Direttivo con specifico ordine del giorno delibera lo scioglimento dell'associazione con il voto

favorevole di almeno i  $\frac{3}{4}$  (tre quarti) degli aderenti. L'Assemblea provvede, altresì, alla nomina di uno o più liquidatori da scegliersi preferibilmente tra i soci.

In caso di scioglimento, il patrimonio dell'associazione deve essere devoluto ad altra organizzazione di volontariato ai sensi dell'art. 5 Comma 4 della L. 266/91.

#### **Art. 34 - NORME DI FUNZIONAMENTO**

Le norme di funzionamento dell'associazione, predisposte dal Consiglio Direttivo e approvate dall'Assemblea generale dei soci, devono essere affisse nell'apposita bacheca presso la sede sociale e consegnate in copia a ciascun socio al momento dell'iscrizione all'organizzazione.

#### **Art. 35 - NORME RESIDUALI**

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, dai regolamenti interni, dalle disposizioni e dagli altri atti emessi dagli organi competenti decide l'Assemblea ai sensi dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle leggi vigenti in materia in particolare della legge quadro sul volontariato 11 agosto 1991, n° 266, del D. Lgs. 4 dicembre 1997, n° 460 e della legislazione regionale sul volontariato.

Il presente statuto costituisce parte integrante dell'atto costitutivo dell'associazione di volontariato denominata "Ultimi Associazione per la legalità" redatto in pari data.

Pietro Paolo Mascione  
Silvia Siniscalchi  
Giuseppe Caporaso  
Gennaro Granato

---

Rosario Ranno  
Fabio Esposito  
Gaetano Casillo  
Antonella Bitetti

---

**Segretario**  
(Don Aniello Manganiello)

**Il Presidente**  
(Andrea Manzi)